

7. da *La città considerata come principio ideale*

[...]

## LA CITTÀ CONSIDERATA COME PRINCIPIO IDEALE DELLE ISTORIE ITALIANE

## I.

In un paragone tra l'economia rurale delle Isole Britanniche e dell'Insubria inserito in questi fogli sul cadere dello scorso anno, abbiamo dimostrato come l'*alta cultura* (*high farming*), essendo una precipua forma della moderna industria, una delle più grandi applicazioni del capitale, del calcolo, della scienza, ed effetto in gran parte d'un consumo artificialmente provocato dall'incremento delle popolazioni urbane, non si può spiegare se non per l'azione delle città sulle campagne.

Ed ora, per quanto l'angustia dello spazio il consente, vorremmo ampliare questo vero fino al punto di dire che la città sia l'unico principio per cui possano i trenta secoli delle storie italiane ridursi a esposizione evidente e continua. Senza questo filo ideale, la memoria si smarrisce nel labirinto delle conquiste, delle fazioni, delle guerre civili e nell'assidua composizione e scomposizione degli stati; la ragione non può veder lume in una rapida alternativa di potenza e debolezza, di virtù e corruzione, di senno e imbecillità, d'eleganza e barbarie, d'opulenza e desolazione; e l'animo ricade contristato e oppresso dal sentimento d'una tetra fatalità.

Fin dai primordii la città è altra cosa in Italia da ciò ch'ella è nell'oriente o nel settentrione. L'imperio romano comincia *entro una città*; è il governo *d'una città* dilatato a comprendere tutte le nazioni che circondano il Mediterraneo. La fede popolare derivò la città di Roma dalla città d'Alba; Alba da Lavinio, Lavinio dalla lontana Troia; le generazioni dei popoli apparvero alla loro mente generazioni di città. Non così nascono, nè così si rappresentano alle menti dei popoli, i regni di Ciro, di Gemscid, d'Attila, di Maometto, di Cinghiz-Khan, di Timur-Leng. Figli di tribù pastoreccie, vissuti sotto le tende, i conquistatori dell'Asia solo dopo le vittorie si fondano una sede di gloria e di voluttà in Babilonia, in Bagdad, in Delhi; le quali, come nota Herder, altro non sono che grandi accampamenti murati, ove l'orda conquistatrice raccoglie le prede della guerra e i tributi della pace.

La prisca Europa fu dapprima un'immensa colonia dell'oriente, come in questi tre secoli l'America fu colonia dell'Europa. Ma per due vie, e con due ben diversi gradi di civiltà, qui pervennero le genti orientali. Le une peregrinarono lentamente per terra, tragittando al più l'uno o l'altro Bosforo, e traendo seco dall'Asia, coi frammenti delle lingue e religioni indoperse, la pastorizia e una vaga agricoltura annua, senza fermi possessi privati, quasi senza città: *per vicos habitant*; talora senza villaggi: *ne pati quidem inter se junctas sedes*; in tugurii non murati: *ne cœmentorum quidem apud illos aut tegularum usus*; sovente in sotterranee caverne: *solent et subterraneos specus aperire; eosque multo insuper fimo onerant, suffugium hiemi*. (Tac.).

Vaganti per lo squallido settentrione in sempiterna guerra, e mescolate qua e là colle tribù aborigene dell'Europa selvaggia, esse apparirono poi barbare a quelli altri popoli che, oriundi pur dall'Asia, erano approdati navigando alle isole e penisole della Grecia, dell'Italia e dell'Iberia.

Questi, uscendo dalle città dell'Egitto, della Fenicia, della Lidia, della Frigia, della Colchide, non pensavano poter

vivere nella nuova patria se anzi tutto non consacravano a stabile domicilio uno spazio, *urbs*: e lo chiudevano con cerchio di valide mura, che il corso dei secoli non ha dovunque distrutte. Prima essi facevano le mura; e poi le case. E così fermati per sempre ad un lembo di terra, erano costretti ad assegnarlo con sacri termini ai cittadini, affinché questi avessero animo di fecondarlo con perseveranza e con arte. L'agricoltura era provida e riflessiva, perchè la dimora era immobile e il possesso era certo.

Quelle colonie non erano mai d'uomini dispersi come le tribù arabe dell'Africa settentrionale, o i *boers* della meridionale, o i *rancheros* e i *backwoodsmen* dell'America. Col nome di colonia gli antichi Itali intendevano *sempre* che i popoli si propagassero *d'una in altra città*, riproducendo lo stabil vivere della patria: *Colonia est coetus eorum hominum qui universi deducti sunt in locum certum œdificiis munitum*. (Serv.). *Coloni sunt cives unius civitatis in aliam deducti, et ejus jure utentes a quâ sunt propagati*. (Gell.).

Ai nostri dì ancora, per tutto il settentrione, la famiglia possidente ama stanziar solitaria in mezzo alla sua terra: *suam quisque domum spatio circumdat*. (Tac.). Quivi ha la sua casa paterna, non una villa di temporario diporto; non tiene palazzo nella città più vicina; non cura aver consorzio e parentela cogli abitanti di questa. Le città sono mercati stabili, vaste officine, porti alimentati da lontani commerci; non hanno altro vincolo colle terre circostanti che quello d'un prossimo scambio delle cose necessarie alla vita, non altrimenti che navi ancorate sopra lido straniero.

In Italia il recinto murato fu in antico la *sede comune delle famiglie che possedevano il più vicino territorio*. La città formò col suo territorio un corpo inseparabile. Per immemorial tradizione, il popolo delle campagne, benchè oggi pervenuto a larga parte della possidenza, prende tuttora il nome della sua città, sino al confine d'altro popolo che prende nome d'altra città. In molte provincie è quella la sola patria che il volgo conosce e sente. Il nostro popolo, nell'uso domestico

e spontaneo, mai non diede a sè medesimo il nome geografico e storico di lombardo; mai non adottò famigliarmente quelle variabili divisioni amministrative di dipartimenti e di provincie, che trascendevano gli antichi limiti municipali. Il pastore di Val Camonica, aggregato ora ad uno ora ad altro compartimento, rimase sempre bresciano. Il pastore di Val Sàssina si dà sempre il nome d'una lontana città che non ha mai veduta, e chiama bergamasco il pastore dell'alpe attigua, mentre nessun agricoltore si chiama parigino, nemmeno quasi a vista di Parigi.

Questa adesione del contado alla città, ove dimorano i più autorevoli, i più opulenti, i più industri, costituisce una persona politica, uno *stato elementare*, permanente e indissolubile. Esso può venir dominato da estranee attrazioni, compresso dalla forza di altro simile stato, aggregato ora ad una ora ad altra signoria, denudato d'ogni facoltà legislativa o amministrativa. Ma quando quell'attrazione o compressione per qualsiasi vicenda vien meno, la nativa elasticità risorge, e il tessuto municipale ripiglia l'antica vitalità. Talora il territorio rigenera la città distrutta. La *permanenza* del municipio è un altro fatto fondamentale e quasi comune a tutte le istorie italiane.

I monumenti non rivelano peranco a qual tempo sia da riferirsi la prima fondazione delle città in Italia. Ma i monumenti egizj ci additano con data certa tre grandi rivolgimenti, che agitarono tutte quelle regioni da cui vennero ai nostri lidi i più antichi fondatori di città. Sono la spedizione d'Osimandia sino alle frontiere dell'India (A. C. 2500) e quella di Sesostri fino in Europa (1800); e fra l'una e l'altra l'irruzione dei pastori dalle regioni del Caspio all'Egitto (2000). Verso i tempi a cui si attribuisce la fondazione di Roma (750) l'Italia era già tutta seminata di città ben antiche. Ma esse appartenevano a più lingue e religioni, che si erano stabilite qua e là combattendo e si contendevano il terreno.

Le città più grandi erano di più recente origine; erano le colonie greche, fra le quali Crotone poteva armare nel suo

dominio centomila uomini; e Sibari poteva tenerle fronte; e le cinque Siracuse (*Syracusae*) nel loro complesso pareggiavano qualsiasi moderna capitale. Grandi erano pur quelle che sembrano d'origine quasi greca, ma contemporanea coi primordj della cultura greca, ed erano probabilmente pelasghe, come Cortona e Pisa; grandi pure le altre città nutrite da commercio marittimo, come le colonie fenicie, principalmente nelle isole. Gloriose per solida bellezza ci appaiono le ruine delle città degli Etruschi; ma lungo il Po forse la vita delle loro colonie fu troppo breve; appena lasciò vestigia di edificj; e a piè dell'Alpi, ove alcuni vanno immaginando le prime fonti di quella civiltà, lasciò appena qualche rozza pietra. Le città di tutti i popoli Umbri, Oschi, Sabelli erano assai minute; le trenta città dei Latini tenevano appena lo spazio che altrove ne occupa una sola: ciò proveniva forse dai riti delle loro religioni e dalle regole della loro milizia.

Le colonie greche in Italia sono interamente libere e regine; non hanno vincolo fra loro nè colle città madri, benchè abbiano l'amicizia di queste e talvolta il soccorso. Le città dette propriamente italiche sono libere in sè; ma il supremo diritto di guerra e di pace è limitato da patti federali più o meno larghi colle altre della medesima lingua, o da trattati colle rivali, o dall'autorità delle più potenti. Le colonie partecipano alle guerre, alle paci, alle alleanze delle città madri, e sorgono o cadono colla fortuna di queste. Ma ogni città si governa da sè, dentro i termini della sua terra. E anche quando è costretta a guerre non sue, milita sotto le sue proprie insegne e i suoi capitani. L'indole armigera e magnanima è comune a tutte. Tale è la prima èra delle città italiane.

Roma, sorta al confine di tre lingue, la latina, la sabina, l'etrusca, pare costituirsi dalla vicinanza e dalla graduale coesione di tre colonie, poste forse a vigilar reciprocamente all'estremo confine, sui colli che sorgevano come isole in mezzo alle paludi, presso il confluente di due fiumi arcifinj il Tevere e l'Aniene. Le tre castella nel corso degli anni divennero tribù d'una città comune, in cui per l'opportunità

del luogo potè accasarsi maggior numero di Latini, e la loro lingua prevalse. Pel connubio delle tre stirpi, le loro tradizioni religiose, civili e militari nei posterì si vennero confondendo. Roma fin da origine ebbe ad unificare in sè tre sistemi; ebbe a darsi una civiltà triplice, ad esercitare un triplice ordine d'idee. Colla combinazione di queste, ella si pose a capo delle tre nazioni, e quindi mano mano di tutta la penisola, assimilando, appropriando, assorbendo, mentre ognuna delle altre genti rimase confitta nelle sue idee prime; epperò predestinata a soccombere ad una volontà retta da più vasto e potente pensiero.

Nel seguito delle guerre, in molte città vennero poste come colonie, cioè come presidii perpetui, centinaia anzi migliaia di famiglie romane; fra le quali furono divise le terre confiscate alle famiglie più avverse o a tutto il comune. Ma restò sempre alle sole città italiche l'onore e il profitto della milizia romana. Uomo d'altra nazione non venne mai scritto nelle legioni della repubblica. Anzi l'antica coorte si componeva d'un manipolo romano e d'uno latino; e il centurione latino si alternava nel comando col romano. La milizia italica durò finchè durò la milizia romana. Da Roma uscì l'esercito; dall'esercito romano uscì la nazione.

Ma, collegate a Roma o a lei sottomesse, le città italiche non hanno più il diritto di guerra, di pace, di federazione. Le native loro leghe, fondate nelle origini, nelle lingue, nelle religioni, nelle memorie d'una potenza e d'una gloria comune, rimangono disciolte. Non solo si toglie loro il diritto di far congressi, ma quello d'acquistar beni e contrar parentele nel seno d'altra città. Quelle che non divengono del tutto romane, non devono più conoscere se non sè medesime e Roma: *ceteris latinis populis connubia, commerciaque et consilia inter se ademerunt.* (Liv.).

Così mentre il romano propagava per tutti i municipj la sua milizia, il suo commercio, l'usura, i possedimenti, i connubj e i varj gradi della sua cittadinanza, le singole città, quanto più si congiungevano a Roma, tanto più si disgiun-

gevano dalle città consanguinee. Ma nella dispersione delle leghe, nell'oblio delle lingue e delle religioni, nell'estermio delle minime città, il cui territorio colle immani confische delle guerre sociali e civili era inghiottito forse in un solo latifondio, quei municipj ch'erano largamente radicati nelle campagne, sopravvivevano; anzi si chiudevano più saldamente in sè, per la maggior distanza dal centro comune. Tutto ciò che non si fece romano, ebbe a farsi più strettamente municipale.

Nè le sole famiglie più oscure si saranno attenute all'antico nido; ma forse quelle appunto ch'erano state in altro tempo più illustri. Sdegnose, e contente nell'odio, esse avranno anteposto alle ambizioni romane la tacita riverenza dei cittadini. Questo è nell'indole costante della nazione; e più volte si avverò. A questa stoica accettazione d'una dignitosa oscurità si deve la tenace e continua vita dei municipj nelle età più infauste e desolatrici.

In ogni municipio vi furono dunque due elementi. L'uno era coloniale, romano, latino; era nuovo e comune a tutta l'Italia; si annunciava splendidamente nella lingua scritta, nella letteratura latina, che si levò come un sole su tutta l'Italia. L'altro era antico; era la reliquia d'un popolo disfatto; si annunciava nell'inculto idioma delle plebi, che non potevano accorrer tutte ad imparare una nuova lingua nelle scòle e nel foro di Roma; ma la raccoglievano fortuitamente e spezzatamente negli eserciti, nei mercati e lungo le grandi vie che portavano nelle lontane provincie le legioni. In quell'uso tumultuario dovevano mutilarsi e impoverirsi le inflessioni, ridursi a costruzione semplice e diretta la trasposizione latina, torcersi i suoni giusta le pronuncie indigene. E così nel dialetto s'improntava indelebile la memoria di quel singolo popolo al quale il municipio aveva appartenuto. Chi segni sulla carta una linea per Firenze, Bologna, Padova, Udine, trova nel confine dei dialetti il preciso confine antico di quattro nazioni. Questi termini immobili d'una geografia anteriore ai Romani rimasero aderenti alle mura dei municipii. Ma

indarno più oltre, al di là delle Alpi Giulie o Retiche ove le città non ebbero larga radice nei popoli, andremmo a cercare i confini antichi delle nazioni che vennero ondeggiando con perpetuo flusso e riflusso per quei vaghi spazj.

Dopo le guerre civili e le proscrizioni e la conquista della Liguria e della Rezia, al limitare dell'èra nostra, v'è in Italia una sola nazione, unificata e rappresentata in una sola città. Le altre non hanno autorità sovrana se non in quanto sono ascritte alle tribù di questa; schierate sotto le sue insegne, hanno parte alle spoglie del mondo. Ma quell'unica sovranità è già in nome del popolo afferrata dai Cesari. I Cesari sono l'ultima conseguenza e l'ultima espressione dell'unità.

Le legioni vengono relegate alle frontiere. Roma è data in guardia ai pretoriani. L'Italia è armata; e tiene colle armi un immenso imperio. Ma le sue città sono tutte inerme. Così si compie l'èra seconda.

9. da *Sulla legge comunale e provinciale*

## SULLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

*Lettera prima.*

Liberata nel 1859 la Lombardia non aveva ancora eletto la prima sua deputazione al Parlamento, quando un potere dittatorio vi recò la legge pur allora sancita in Piemonte sull'ordinamento dei comuni e delle provincie.

Nè quivi, nè altrove, essa fece fortunata prova. Non appena potè dirsi in atto, e già li autori suoi si accingevano ad emendarla. Ma tutte le riforme, sinora tentate da Ministri e Commissioni non danno migliore speranza; discoprono sempre più la fallacia del fondamento. Il che non sarebbe, se i correttori, anzichè spender fatica intorno alla legge nuova, la quale è già poi veramente un raddobbo d'altra più infelice fatta dal primo Parlamento nel 1848, avessero piuttosto preso le mosse da quella che nel 1849 rimase infaustamente abolita in Lombardia.

Portava questa la data del 1816; ma nelle sue parti più lodate risaliva alla metà dello scorso secolo. Anzi i magistrati che la promulgavano nel 1755, dissero di voler solamente *rimettere in rigorosa osservanza gli ordini antichi*. Può dunque avvenire anche delle leggi amministrative ciò che valse a tanto onore dei giureconsulti romani; ed è che le formule della giustizia e della provvidenza sopravvivano al secolo che le ha pensate e possano condurre ad altri giusti e provvidi pensamenti.

Agli ordini antichi dello Stato di Milano si aggiunse in quella legge quanto di meglio potevano suggerire gli ordini

pure antichi, e ancor quasi inviolati, dei popoli toscani. Perocchè, Pompeo Neri, già professore di diritto pubblico nello studio di Pisa, incaricato con Emanuele De Soria, Camillo Piombanti, Ferdinando Forti e Giuseppe Tarantola di proseguir l'opera del nuovo censo dello Stato di Milano, intrapresa già fin dal 1718, vi diede compimento con una legge comunale e provinciale. E sulla base d'un nuovo estimo dei beni, scevro d'ogni *esenzione* e di ogni *diseguaglianza*, ricompose con mirabile semplicità e parsimonia tutta la pubblica amministrazione, già prima tanto intralciata da privilegi e arbitrii. E qui, alla prova di una secolare esperienza, si può ben ripetere il detto di Schiller che *l'opera lodò l'artefice*.

La nuova legge diede facoltà di deliberare delle *cose comuni* ad un *convocato* di tutti i possessori dei beni. Questi dovevano elegger fra loro una deputazione di tre; uno dei quali doveva esser preso fra i tre ch'entro i confini del comune possedessero maggior estimo. A compimento poi d'una vera e sincera autorità comunale, si aggiungeva un deputato del mercimonio e un altro eletto da tutti coloro che pagassero il testatico. Codesti due rappresentanti del commercio e del lavoro non avevano veramente voto diretto nelle spese dell'estimo prediale ma solamente su quella parte del contributo mobiliare ch'era lasciata a sussidio del comune. La legge però porgeva loro un indiretto adito ad ingerirsi in tutto il complesso dei provvedimenti. Perocchè il comune non poteva far uso d'alcuna particella del testatico, se non quando le altre fonti non bastassero alle spese; ultimo di tutti a pagare era chiamato il povero. Anzi la legge ammoniva il deputato del mercimonio a stare «avvertito perchè le spese necessarie alla sussistenza della popolazione, come di medico, chirurgo, ospedale, fontane, cisterne e altro, si facessero *secondo la consuetudine*, e non si *divertissero* in altri usi meno necessari agli abitanti, ovvero non si *risparmiassero per comodo degli estimati*».

Qui la legge dunque sanciva una parte di rappresentanza comunale fondata sulla capitazione: epperò sul *suffragio universale!*

Tali erano i diritti che la legge assentiva nel comune ad operai ed agricoltori, un secolo fa!

La deputazione in tal modo eletta è già la sommità dell'edificio comunale. Perocchè i deputati dell'estimo, coll'intervento di quelli del mobiliare, scelgono a sindaco «quella persona che fra gli abitanti del comune troveranno più idonea e più capace della pubblica fiducia. Essendo il sindaco, dice la legge, il natural sostituto dei deputati che, per non poter essere sempre uniti e reperibili, hanno bisogno d'una persona che abbia l'espresso incarico d'invigilare agli affari del comune, di ricevere ed eseguire gli ordini *dei superiori* e di far tutto quello che potrebbero far *essi* se fossero adunati, sarà perciò *la di lui elezione rimessa ai deputati medesimi*... avvertendo però che, quantunque *in qualche occasione* debba egli intervenire nelle unioni dei *predetti cinque deputati, non avrà alcun voto*» (§§ 103, 113).

Il magistrato comunale era sotto l'ispezione di un Cancelliere del Censo; il quale doveva intervenire a tutte le adunanze dei singoli comuni del suo distretto, ma solamente come ricordatore delle leggi, nonchè come custode dell'archivio, e notaio «da rogarsi di tutti gli atti». E doveva essere di nomina regia solamente fino a quando il nuovo censo fosse condotto «a esecuzione». Dopo di che, diceva la legge, «Sua Maestà benignamente si contenta di rilasciare la nomina alle singole comuni».

Era l'anno 1755!

Penso che debbono rimanere stupefatti tutti i credenti nella burocrazia.

I pupilli avere il diritto d'eleggersi, a maggioranza di voci, il loro tutore! Avere il diritto di non rieleggerlo più, quando, a prova fatta, non fosse piaciuto!

In modo poco diverso, per quanto concedevano i diritti statutarii dei decurioni e le altre consuetudini municipali, vennero ordinate le amministrazioni delle città e quelle delle provincie. E un terzo ordine di rappresentanti, non costituito in forma di consiglio, era poi formato dagli *oratori*

delle provincie e dai *sindaci per le liti*, che risiedevano presso al governo.

Ma il beneplacito del governo, non si stendeva nemmeno sul complesso generale di questo ordinamento; perocchè l'ispezione suprema apparteneva al Tribunale della Giunta del Censimento. Il comune era dunque al cospetto della legge una società di vicini, che provvedeva con certi contributi a certi servigi, e che, insieme agli altri comuni del distretto, sceglieva persona idonea, la quale avesse cura dell'osservanza delle leggi e della regolarità delle aziende. Di tutte le quali cose doveva poi ragione a un *tribunale*.

A questo era riservato di giudicare se il cancelliere nominato dai comuni fosse idoneo. E quando non fosse notaio o dottore in leggi, poteva essere ingegnere collegiato a pubblico agrimensore, «purchè avesse dato prova della sua idoneità in qualche altra pubblica incombenza».

Tutto era dunque ordinato puramente alla provvidenza e alla giustizia, e ciò che sembra più strano, alla libertà.

Ed era un diritto comunale di fonte prettamente italiana.

Or vediamo di qual fonte venga la legge di cui l'Italia deve ritentare l'impopolare e infelice esperimento.

Vent'anni *dopo* che la legge di Pompeo Neri era in prospero vigore, l'illustre Turgot pubblicando nel 1775 quel suo *Mémoire au roi sur les municipalités* che parve in Francia una rivelazione, attribuiva con profondo senno la miseria del regno al volersi amministrata ogni cosa per mandato regio. «*Votre Majesté est obligée de tout décider par elle-même ou par ses mandataires*». Proponeva dunque che i comuni, le provincie, il complesso del regno, si amministrassero con tre ordini di consigli elettivi.

Turgot non credeva dunque nè al beneplacito regio nè alla burocrazia. Ma la Francia gemeva ancora sotto il patto di Carlomagno, sotto la feudalità combinata dello Stato e della Chiesa; chi non era gentiluomo o prelato, era rustico, *roturier, vilain*. E Turgot stesso, come pensatore, seguiva la dottrina fisiocratica, la quale ripeteva ogni ricchezza non dal

lavoro, dal capitale, dal pensiero, ma unicamente dalla terra. Pertanto egli fervido promotore di libertà eziandio nel commercio e nell'industria, non ammise nel comune alcuna rappresentanza del commercio e dell'industria; e anche per la terra ammise bensì tutti i proprietari, ma diede loro un numero di voti commisurato all'ampiezza dei poderi. Era la voce della terra, non quella del comune.

La rivoluzione francese non seppe uscire dalla tradizione dei secoli e dalla fede nell'onnipotenza dei governanti. Ai mandatari del re succedettero i mandatari della nazione. Il furor della disciplina fece obliare la libertà. Il popolo ebbe la terra. Ma non ebbe il comune.

Epperò nel 1804 e nel 1805, quando la guerra ebbe arretrate a noi tutte quante come prezioso dono le nuove istituzioni francesi, troviamo che non solo nelle parti d'Italia annesse all'imperio, ma eziandio nel regno in fronte al quale si era serbato il nome d'Italia, tutti i comuni hanno un sindaco creato dal prefetto o un podestà creato dal re. Anzi gli stessi consigli comunali, ovunque gli abitanti siano più di tremila, sono parimenti creatura del re, e dove li abitanti siano di meno, sono creatura del prefetto. Questa è la nomina iniziale; negli anni successivi le nomine devono farsi sopra duple proposte dagli stessi consigli, ma farsi pur sempre dal prefetto o dal re. I comuni possono essere aggregati e disgregati a voglia del ministro; il prefetto può far murare le porte delle città «*per minorar le spese di custodia*»; a sì luminoso scopo, la finanza anticipa i denari; e le città glieli rimborsano (*Decr. 23 giugno 1804*). Per altro simile lampo di scienza, i comuni vicini alle mura vengono spietatamente incorporati alle città, con dissesto delle famiglie e dispergimento di migliaia di abitanti. Le municipalità dipendono dal prefetto o dal vice-prefetto; eseguono gli ordini di questi; e *in caso d'inobedienza, possono esser sospese o fatte supplire*.

L'unico diritto del nuovo comune italiano è il *diritto d'obediienza*.

Il comune è l'ultima appendice e l'infimo strascico della



prefettura e della viceprefettura. Il comune non è più il comune. Tutto il sistema è una finzione.

Nel 1814 i podestà e i consigli nominati dal re non mossero un dito a salvare il regno. Alcuni di essi accolsero gli Austriaci, facendo suonar le campane a festa. Tale è la solidità delle istituzioni burocratiche. Chi semina la servilità, raccoglie il tradimento.

Il comune nel regno d'Italia era così avvilito, che l'Austria, ripristinando nel 1816 l'antico nostro diritto comunale, poté gettarci in fronte quell'odioso rimprovero: «Convinti dei mali che risultano dall'*attual sistema* d'amministrazione comunale, ordiniamo... Le città e i comuni saranno ristabiliti... nei confini che avevano... secondo le viste e i principii dell'amministrazione introdotta pei comuni dello Stato di Milano coll'editto 30 dicembre 1755... Ogni comune sarà rappresentato da un consiglio o convocato generale degli estimati... L'amministrazione del patrimonio sarà affidata ad una deputazione del consiglio o convocato... Il *cancelliere* o suo sostituto non ha alcun voto deliberativo e non deve punto *immischiarsi* nel determinare l'opinione dei votanti; ma, come assistente del governo, deve soltanto vegliare al buon ordine: far presenti, ove occorra, le leggi e i regolamenti; e distendere il protocollo delle sedute. Esso siede *alla destra del presidente*. Presiede al convocato il *maggiore d'età che non sia deputato*. Assistono pure al convocato il *deputato alla tassa personale* e l'*agente comunale, senza però avervi voce deliberativa*».

Fra le antiche istituzioni di Pompeo Neri rimase soppresso nel 1816 il deputato del mercimonio. Forse si pensò che supplissero le camere di commercio e la proprietà prediale, cotanto diffusa nel ceto mercantile, in sessant'anni di riforme e rivoluzioni.

La legge del 1816 venne estesa a tutto il Regno Lombardo Veneto. Per i podestà e i consigli comunali delle città, fu conservato il falso principio delle nomine regie, fatte sulle proposte dei consigli, venuti essi medesimi da nomina regia. E oltre le congregazioni provinciali, le due regioni lombarda

e veneta ebbero ciascuna una congregazione centrale: istituzione che prevenne fra Lombardi e Veneti ogni molesta ingerenza e ogni natural gelosia. Alle anime deboli che paventano le rappresentanze regionali, rammentiamo il fatto che dalla Congregazione centrale di Milano e dall'istituto lombardo, ch'era pure un corpo regionale, mossero nel 1848 le prime deliberazioni ufficiali che prelusero alla ricomposizione dell'Italia. Tutti i plebisciti mossero dalle autorità regionali. Ma la legge del 1859 escluse ogni siffatta istituzione, per quanto necessaria alle riforme *legislative*, per quanto necessaria a riparare le intemperanze dei poteri nomadi e supplire le insufficienze dell'autorità centrale, involta sempre nelle tenebre dell'ignoto.

La legge del 1859 escluse dal voto comunale la maggioranza degli abitanti, perchè ingiunse loro la condizione di pagare da cinque a venticinque franchi d'imposta *diretta*. Quella del testatico era ingiusta; ma era diretta; e coll'abolizione di essa, la maggioranza degli operai rimase priva di voto, mentre, in uno od altro indiretto modo, paga assai più di prima.

E chi, pagando cinque franchi d'imposta diretta, ha oggi il voto perchè oggi la popolazione del suo comune non oltrepassa tremila abitanti, non avrà più il voto dimani, perchè l'arrivo d'una famiglia, o la nascita di qualche bambino, può elevare la popolazione oltre quella capricciosa cifra; o perchè egli medesimo dovrà trasferirsi in altro comune di maggior popolazione; o perchè il beneplacito ministeriale aggregherà, volenti o nolenti, due comuni in un solo. Questa incertezza perpetua del voto necessita un nembo di registri e di affissioni e revisioni e controversie che non hanno fine se non in Corte di Cassazione! Sessanta articoli della nuova legge versano intorno a questo immenso e inutile lavoro, quando bastava sostituire al principio della capitazione quello del domicilio. Chi paga affitto paga, *diretta* o *indiretta*, la sua parte d'imposta al comune.

Falsato il diritto comunale alla base, è falsato fino alla sommità. Il sindaco non è più l'agente scelto dai deputati per

eseguire i loro ordini e far tutto quello che potrebbero far essi se fossero adunati. Nei settemila e settecento comuni del regno, il sindaco è *capo* dell'amministrazione ed *uffiziale del governo*, il sindaco *presiede* la giunta; distribuisce gli affari; *può delegare* le sue funzioni ad altri nelle borgate e frazioni; quando presiede il consiglio, è investito di poter *discrezionale*, ha la facoltà di *sospendere* e di *sciogliere* l'adunanza; può ordinare che venga *espulso* dall'uditorio chiunque sia causa di disordine; ed anche ordinare l'*arresto*; in caso di scioglimento, un delegato regio amministra *a carico del comune*!

Tutto questo è indegno della nazione.

I comuni sono la nazione; sono la nazione nel più intimo asilo della sua libertà.

Nel 1755, la legge di Pompeo Neri diceva ai sudditi di casa d'Austria nello stato di Milano, che il cancelliere del censo, incaricato di conservar l'ordine nei convocati: «*si opporrà alle deliberazioni tumultuarie protestando della nullità e comminando l'indignazione dei superiori*» (art. 263).

Quale calma di misure! Qual decoroso e rispettoso linguaggio! È la voce d'un filosofo che parla a un popolo già libero e degno d'esser libero.

Si vuol dunque esporre la nostra legge a siffatto paragone? In faccia all'Austria?